



## Comunicazione UFRC 4/13

17 dicembre 2013

---

### Informazione concernente la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

#### Moratoria art. 160 ORC<sup>1</sup>

#### 1. In generale

La nuova procedura di risanamento<sup>2</sup> entra in vigore il 1° gennaio 2014. Le modifiche della LEF<sup>3</sup> in materia di moratoria concordataria riguardano anche le iscrizioni nel registro di commercio.

#### 2. Moratoria concordataria provvisoria o definitiva

Il diritto positivo prevede ormai espressamente che il tribunale può concedere una moratoria concordataria provvisoria<sup>4</sup> o definitiva.<sup>5</sup> Occorre evidenziare questa differenza nel testo dell'iscrizione:

Testo di pubblicazione:

*... Con decisione (...) il tribunale ha concesso la moratoria provvisoria/definitiva fino al (...).*

#### 3. Art. 160 cpv. 4 ORC

Con l'entrata in vigore della nuova procedura di risanamento, i fatti corrispondenti al rigetto del concordato o alla revoca della moratoria non devono più essere iscritti nel registro di commercio. Inoltre, i riferimenti alle disposizioni della LEF nell'art. 160 cpv. 4 ORC perdono

---

<sup>1</sup> Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

<sup>2</sup> RU 2013 4111.

<sup>3</sup> Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1).

<sup>4</sup> Art. 293a LEF.

<sup>5</sup> Art. 294 cpv. 1 LEF.

la loro rilevanza; questo paragrafo sarà quindi modificato o cancellato in una futura revisione dell'ordinanza sul registro di commercio.

Il rigetto del concordato<sup>6</sup> e il fatto che nessuna prospettiva di risanamento o d'omologazione del concordato esiste,<sup>7</sup> portano alla dichiarazione di fallimento *d'ufficio* dal tribunale. L'iscrizione nel registro di commercio è diretta anche in questi casi dall'art. 159 ORC.

Ufficio federale del registro di commercio

Nicholas Turin

---

<sup>6</sup> Art. 309 LEF.

<sup>7</sup> Art. 294 cpv. 3 LEF.